

SCUOLA FORENSE VENEZIANA
INCONTRO DELL'1 MARZO 2021 ORE 15.00 -17.00

DIRITTO CIVILE
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Relatori:

avv. Daniele Ganz

avv. Marco Toso

In data 1.1.2014 Pippo conferiva a Topolino alla casa d'aste Topolonia mandato a vendere nell'ambito di una serie di mostre mercato organizzate dalla stessa casa d'aste, un oggetto di porcellana decorato attribuito alla fabbrica Colombina attiva a Venezia per alcuni anni del 1.500.

Il mandato prevedeva che l'acquirente avrebbe dovuto versare il prezzo di acquisto direttamente alla casa d'aste che aveva poi l'obbligo di riversare quanto dovuto al mandante, trattenendo una commissione che costituiva la remunerazione del mandatario.

La casa d'aste curava la redazione di un apposito catalogo nel quale l'oggetto veniva inserito come attribuito alla fabbrica Colombina e lo esponeva regolarmente nell'ambito di una mostra mercato.

In data 1.2.2014 Paperoga acquistava l'oggetto per il prezzo di € 100.000,00 che veniva versato regolarmente a mani del mandatario che poi lo trasferiva, dedotto il proprio compenso, al proprio mandante e quindi a Pippo.

Nel corso dell'anno 2019, Paperoga faceva svolgere alcuni accertamenti chimici sull'oggetto. Con perizia di parte consegnata in data 1.3.2019 il perito incaricato affermava che i pigmenti utilizzati per le decorazioni presentassero tracce di metalli non noti nel XVI secolo e che quindi le decorazioni dovevano essere datate tra il 1700 e il 1800. Affermava inoltre che non vi era prova che il "bianco" e cioè che la porcellana non fosse effettivamente risalente al 1.500 ed effettivamente di provenienza della fabbrica Colombina tenuto conto che era fatto noto nell'ambiente che al momento della chiusura di tale fabbrica rimanevano molti oggetti incompiuti e non ancora decorati.

Con atto di citazione notificato in data 1.10.2019 Paperoga conveniva in giudizio Pippo affermando:

- che la casa d'aste Topolonia aveva già restituito quanto era di sua competenza rispetto alla vendita;
- non contestava la buona fede di Pippo che non era a conoscenza della falsità degli oggetti;
- che la vendita doveva ritenersi nulla ai sensi dell'art. 164 del Codice beni storici ed ambientali (c.d. Codice Urbani);
- che, in ogni caso, il contratto di compravendita doveva ritenersi risolto secondo la forma di risoluzione "aliud pro alio".

Assunte le vesti del difensore di Pippo scelga la via difensiva più opportuna.